

EDITTO

Pubblicato dall'E^{mo}, e R^{mo} Signor Cardinale

ROMUALDO BRASCHI ONESTI

CAMERLENGO DI S. CHIESA

IN SEGUITO DI SPECIALE CHIROGRAFO

SEGNATO DALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PIO PP. VII.

Li 9. Aprile 1801.

Sulla estensione a tutte le Province dello Stato Ecclesiastico

DEL LIBERO COMMERCIO DEI GRANI

ED ALTRA QUALSIVOGLIA SPECIE DI GRANAGLIE,
E DI BIADE

Già introdotto in Roma, suo Agro, e Province Suburbane

COLLA CEDOLA DI MOTO PROPRIO

DELLA STESSA SANTITA' SUA

In data delli 2. Settembre 1800.



IN ROMA MDCCCI.

PRESSO LAZZARINI STAMPATORE DELLA REV. CAM. APOST.

X . X
E D I T T O

ROMUALDO di S. Maria ad Martyres
Diacono Cardinale BRASCHI ONESTI
dalla S R. C. Camerlengo

Il timore che potesse mancare il genere il più necessa-
rio alla umana sussistenza , o che i Venditori cospiras-
sero insieme per alzarne di troppo il prezzo , indusse
in passato la maggior parte de' Governi a regolare in
tutti li suoi piccioli andamenti la coltivazione , ed il
Commercio de' Grani . Ma una Legislazione , la quale
restringeva dentro così angusti confini il diritto di
Proprietà , e l'interesse de' Riproduttori , e Commer-
ciauti , che sarà sempre la sola cagione fecondatrice
della attività , e della industria , non poteva corrispon-
dere al lodevole oggetto , che l'aveva dettata . La Care-
stia nasceva bene spesso da quelle stesse Leggi vinco-
lanti , che si erano immaginate per prevenirla ; E da
qualche tempo perciò con più ragione in tutti gli Stati
anche all'Articolo de'Grani si è accordata quella inde-
finita Libertà nella interna Circolazione , e nel Prezzo ,
di cui hanno sempre goduto tanti altri generi pure ne-
cessarj all'umano sostentamento , e li quali , attesa la li-
bera concorrenza dei Venditori , si sono sempre veduti
recare in copia , dovunque si scorgeva esservene il bi-
sogno , e per conseguenza la sicurezza dell'esito .

Inefficacia delle
Leggi coattive per
l'oggetto di ottene-
re l'abbondanza , e
surrogazione fatta
già da molto tempo
in tutti gli Stati di
una illimitata Li-
bertà nell' interna
Circolazione dei ge-
neri .

Mossa la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE da que-
ste considerazioni con Cedola di Moto Proprio segnata
li 2. dello scorso Mese di Settembre s'indusse ad aboli-
re tutti li vincolanti regolamenti dell' antico Sistema
Annonario di questa Dominante stati sempre pregiu-
dicievoli ai Riproduttori , ed al Pubblico , ma che in
questi ultimi tempi erano divenuti di gran lunga più
perniciosi ed infesti , poichè attesa l'indicata libertà di
Commercio adottata negli altri Stati , e soprattutto in

Introduzione di un
tal sistema per ri-
spetto ai Generi Fru-
mentarj seguito nel-
lo scorso Settembre
in Roma, suo Agro,
e Provincie Subur-
bane .

uno a Noi limitrofo li nostri Grani, malgrado le più grandi proibizioni, e le più forti penali, andavano nelle estere Piazze a ricercare quei compensi, e quell'adescamento dei prezzi, che in grazia degli anzidetti vincolanti regolamenti non potevano ritrovare nell'interno dello Stato. L'esito non tardò a giustificare la saviezza del provvedimento. Il Grano, che a stento, ed a forza soltanto di coazioni aveva potuto ritrovarsi al consumo della Capitale nei due mesi precedenti alla pubblicazione del predetto nuovo Regolamento, sebbene tanto più vicini alla Raccolta, cominciò subito, e seguita tuttora a recarsi in copia ai pubblici Mercati, e se anche rapporto al prezzo la indicata nuova Legge non ha subito prodotto quegli effetti, che necessariamente debbano derivare dalla libera concorrenza dei Venditori, ognuno facilmente comprenderà, che ciò da altro non è derivato, se non che dalle ben note critiche circostanze di generale penuria del genere, per cui in quasi tutti gli altri Stati d'Italia il Pane si vende al presente ad un prezzo molto più forte, che in Roma.

Felice esperienza dell'anzidetta introdotta Libertà d'interina Circolazione, e determinazione di SUA SANTITÀ di estenderla a tutte le altre Parti del Suo Stato dopo la prossima ventura Raccolta.

Questa felice esperienza, che agli occhi di tutti deve riuscire tanto più persuasiva, ed imponente, per essersi il nuovo Sistema di libero Commercio attivato in mezzo alla massima crisi, vale a dire in un tempo, in cui secondo gli antichi principj si sarebbero dovuti aggiungere regolamenti a regolamenti, e cautele a cautele, ha determinato SUA SANTITÀ a stabilire, che l'anzidetto nuovo Sistema di libero Commercio de' Grani, già introdotto in Roma, e nelle Provincie Suburbane coll'enunciata Cedola di Moto Proprio dei 2. Settembre scaduto, dovesse estendersi eziandio a tutte le altre parti dello Stato subito che lo permettesse la cessazione degli impegni contratti per provvedere nella presente già inoltrata Stagione al publico sfamo, che è quanto a dire immediatamente dopo la prossima ventura Raccolta.

Inconvenienti, cui sono state esposte le Provincie alle quali finora non è stata eslesa l'anzidetta Libertà.

E tanto maggiormente SUA BEATITUDINE si è determinata ad estendere a tutto lo Stato un tal provvedimento di libero interno Commercio de' Grani, quanto che all'indicata felicissima esperienza avutasene in Roma, ed a cui si può aggiungere l'altra egualmente propizia, ed ancora più sollecita del libero Commercio dell'Olio, non poteva non opporre il quadro troppo differente delle angustie delle sue dilette Province, le quali hanno continuato finora ad essere sottoposte all'antica vincolante Legislazione. Il Sistema delle

delle Quote forse in altri tempi lodevole obbligava, ed obbliga in oggi i Possidenti a dover fornire alle rispettive Abbondanze i loro Grani per un prezzo eccessivamente inferiore a quello del Commercio, e nell'atto che offende il Diritto di proprietà, ed attacca radicalmente il grand'oggetto della riproduzione, non serve neppure a difendere i Popoli dalle desolanti angustie della mancanza del genere, non essendo il Grano delle Quote sufficiente a provvedere al pubblico sfamo. Pare anzi oggidì, per le cangiate circostanze de' tempi, diretto un tale regolamento al gravame maggiore delle Popolazioni dello Stato Ecclesiastico: Imperochè attesa la detta insufficienza delle Quote, dovendosi acquistare il Grano mancante allo sfamo per un prezzo assai più forte di quello, che le Quote hanno dapprima fissato allo spiano del pubblico Forno, vengono le Comunità astrette ad accrescere la massa dei Debiti pubblici, che sempre in ultima analisi piombano sopra del Popolo per le imposizioni, alle quali è forza di ricorrere ad oggetto di riparare allo sbilancio delle pubbliche Casse.

Aggiungasi, che o bisognava rinunziare all'idea di ottenere quel dilatamento di coltivazione, di cui sono tanto suscettibili le Campagne de' Pontificj Dominj, o era forza di convenire, che questo importantissimo oggetto poteva soltanto attendersi dalla enuncziata estensione della Legge del libero Commercio, la quale assicurando i Coltivatori, che non andrebbero più sottoposti ai danni, ed agli aggravj in tanta copia per l'addietro loro derivati dalle passate Coattive, collegasse il loro privato interesse col primario oggetto della pubblica Economia, all'aumento cioè dell'annua riproduzione, colla stabile sorgente della vera abbondanza, e per conseguenza dalla moderazione de' Prezzi.

Essendosi poi Sua BEATITUDINE sempre più confermata nella opinione della sussistenza di una tale verità per la felice certezza del sensibile aumento delle seminagioni nelle circonvicine Campagne, sebbene la libertà del Commercio dei Generi Frumentarj proclamata al principio di Settembre di poco ne precedesse i lavori, ha voluto, che sino da ora si rendesse nota alle altre Provincie l'estensione, che ad esse ancora intende fare di un tal provvedimento, perchè, essendo questo appunto il tempo in cui sogliono prepararsi le Terre per ricevere il Seme nel Autunno, possano li rispettivi Coltivatori, e Possidenti intraprendere subito quei disordinamenti, e quei Lavori, che assicurando in appresso

Influenza che avrà necessariamente la predetta estensione di libero interno Commercio sull'aumento dell'annua riproduzione di dette Provincie.

Una tale influenza sull'aumento dell'annua riproduzione si rende più sicura per il felice esempio riportato nelle Campagne R2-mane.

un notabile accrescimento nell'annua riproduzione del genere il più necessario alla umana sussistenza, producano finalmente quella stabile abbondanza, e conseguentemente quella dolcezza ne' prezzi, che insino da ora indarno si è cercato di ottenere colle Leggi dirette, e coi regolamenti vincolati, e coattivi.

Epoca, in cui precisamente dovrà aver luogo nelle Provincie l'indicata introduzione di libero interno Commercio.

Dall'Epoca predetta in avanti resterà per sempre soppressa qualunque Legge in forza della quale li Possidenti dello Stato potessero essere astretti di vendere coattivamente all'Annona di Roma i loro Grani.

E similmente resterà perpetuamente abolito l'obbligo, che li Possidenti stessi avevano di dare tutta, o una porzione dei loro Grani alle rispettive Comunità a titolo di quote.

Inerendo Noi pertanto alle indicate provvide disposizioni di SUA BEATITUDINE diffusamente enunciate con speciale Chirografo delli 9. Aprile corrente a Noi diretto, ed anche per l'autorità del Nostro Ufficio di Camerlengo notificiamo, che l'enunciata Legge di libero Commercio de' Grani già introdotto in questa Dominante, e nelle Provincie Suburbane col mezzo dell'enunciata Cedola di Moto proprio delli 2. Settembre scorso, dovrà immediatamente dopo la prossima ventura raccolta, e precisamente al primo del venturo Mese di Luglio estendersi eziandio a tutte le altre Provincie dello Stato, nel modo però, e forma, che qui sotto passiamo ad esprimere.

I. E primieramente siccome coll'anzidetta Cedola di Moto Proprio delli 2. Settembre scaduto sono stati perpetuamente sciolti, e liberati li Proprietarj, e Coltivatori dell'Agro Romano, non meno che delle Provincie Suburbane dal peso di portare coattivamente in questa Dominante una porzione dei loro Grani; così la disposizione medesima dovrà sempre aver luogo eziandio in tutte le altre Provincie dello Stato Pontificio, ed in conseguenza niun Proprietario, Affittuario, o altro Coltivatore dei Terreni esistenti nelle Provincie medesime potrà mai in alcun caso, ne per alcuna ragione, e sotto qualunque pretesto, o colore essere astretto a trasportare, e vendere in Roma alcuna benchè minima quantità dei proprj Grani.

II. E unitamente alla enunciata Legge, che autorizzava l'Annona di Roma a vincolare tutte quelle quantità di Grani, che giudicava necessarie per servizio dell'abbondanza della Capitale stessa, vuole SUA SANTITÀ, che all'Epoca indicata del primo del venturo Mese di Luglio resti perpetuamente soppressa, ed abolita in tutti, e singoli Luoghi dello Stato, niuno eccettuato, l'altra consimile Legge, in forza di cui le Comunità obbligavano li rispettivi Possidenti di somministrare annualmente a titolo di quote una porzione del proprio raccolto, e qualche volta ancora tutto, ovvero di tenerlo a disposizione delle Comunità stesse per supplire con esso allo sfamo del Pubblico.

III. S'in-

III. S'intende pure all' Epoca stessa abrogato, e perpetuamente soppresso l'obbligo d'introdurre o la porzione Dominicale, o altra qualunque parte del Raccolto in quelle Città, Terre, e Luoghi, ove l'obbligo stesso o per Legge Statutaria, ovvero per lunga, ed inveterata consuetudine trovasi in attuale osservanza.

Resterà pure soppresso il peso d'introdurre nelle Città e Terre la parte Domenicale.

IV. E parimenti dal predetto giorno primo del prossimo venturo Mese di Luglio in avanti resteranno perpetuamente sopresse ed abolite tutte le Leggi, in forza delle quali si ordinava, che in certi tempi dell' Anno non potesse trasportarsi da Provincia in Provincia, ed anche da Luogo a Luogo di una stessa Provincia senza le opportune licenze alcuna benchè minima quantità di Grano.

Abolizione delle Leggi, che in certi tempi proibivano l'interna circolazione de Grani.

V. Perchè poi l'Assegne che ogni Anno immediatamente dopo la raccolta erano tenuti li rispettivi Possidenti di esibire, o negli Uffizj dei Segretarj di Camera per li Luoghi compresi nel Distretto di Roma, ovvero nelle mani dei rispettivi Governatori, trattandosi del rimanente dello Stato, di tutto il Grano, che si trovavano in loro potere, erano dirette all'esecuzione dei surriferiti antichi vincolanti regolamenti, come sopra aboliti; perciò vuole SUA BEATITUDINE, che resti soppresso anche il suddetto Metodo delle Assegne, come affatto inutile nel nuovo sistema d' indefinita libertà accordata all'interna Circolazione dei Grani.

Perpetua Soppressione eziandio del regolamento delle Assegne.

VI. In coerenza pertanto di quanto già è stato stabilito nell'Agro Romano, e Provincie Suburbane ogni e qualunque Proprietario, Affittuario, o altro qualunque Coltivatore, e generalmente ogni Persona dimorante in tutte le altre parti dello Stato dal primo del venturo Mese di Luglio in avanti goderà di un' amplissima facoltà di vendere, comprare, accaparrare, ed in ogni altro qualunque modo contrattare senza, che abbia bisogno di alcuna Licenza si all'ingrosso, che al minuto, e tanto per il proprio consumo, che per Negozio, Grani, e Farine, ed i sudetti generi così contrattati, accaparrati, e comprati potrà parimenti, senza che abbia bisogno di alcuna speciale Licenza, liberamente trasportare dovunque più gli piacerà, purchè peraltro non gli estragga, e li trasporti fuori di Stato, su di che continueranno ad essere in vigore le antiche proibizioni, e Leggi della Tratta.

Intera Libertà a tutti accordata di vendere comprare, e trasportare li Grani in qualunque Parte dello Stato.

VII. E questa stessa indefinita libera interna Circolazione competerà eziandio in ordine alli Granturchi, Orzi, Legumi, Fave, e generalmente a qualsivoglia altra

Estensione del medesimo sistema di libertà anche a tutti gli altri generi di Granaglie, o di

Biade: Anzi in questa parte il Sistema stesso dovrà avere la sua esecuzione subito dopo la pubblicazione del presente Editto.

Cautele per impedire che sotto pretesto del libero interno Commercio detti generi non si trasportino fuori di Stato.

(X 6 X)

specie di Granaglie, e di Biade, niuna eccettuata: E l' anzi in ordine a tutti, e singoli li surriferiti generi la Legge del libero Commercio, dovrà incominciare ad avere il suo effetto immediatamente dopo la pubblicazione del presente nostro Editto.

VIII. Il suddetto indefinito libero Commercio, che ed ora per tutte le specie di Granaglie, e di Biade eccettuato il solo Grano, ed all' Epoca del primo del venturo Mese di Luglio anche rapporto al Grano, deve avere effetto, dichiariamo, che s' intende conceduto non solo per Terra, ma eziandio per Acqua, cioè per Fiume, e Canali Navigabili, ed anche per Mare, di modo che per un maggior comodo dei rispettivi Commercianti potranno essi imbarcare i loro Grani, Granturchi, ed altri simili Granaglie in una parte dello Stato per introdurle nell' altro. Siccome però in questo caso, in cui si voglia estrarre, e trasportare da luogo a luogo, o da Provincia in Provincia gl' indicati generi per via di Mare potrebbero essi trasportarsi fraudolentemente fuori di Stato; perciò inerendo ai regolamenti, che sono stati sempre in vigore in questo caso, ed a similitudine di quanto si è prescritto con Notificazione della Deputazione Annonaria di Roma in data degli 8. Ottobre 1800. dichiariamo, ed espressamente comandiamo, che volendo alcuno trasportare a titolo di passo più comodo da Luogo a Luogo, o da Provincia in Provincia li nominati Grani, Granturchi, ed altra qualsivoglia specie di Granagli per Mare, non potrà ciò farsi senza preventiva licenza in iscritto del Giudicante Locale da darsi gratis, con esprimere in essa licenza la precisa quantità di Grani, Granturchi, ed altre Granaglie, che si vorranno trasportare, e purchè inoltre il Conduttore, o Proprietario si obblighi, dando idonea sicurtà per il doppio valore del genere espresso nella Liceza tanto nella Cancelleria del Governo, quanto nella Dogana più prossima al luogo in cui seguirà l' imbarco, di esibire dentro il termine di un mese sì nella Cancelleria stessa, che nella Dogana indicata autentico Documento di averlo effettivamente trasportato in quel tale altro luogo dello Stato Pontificio, ove avrà assegnato di volerlo condurre: e il qual Documento dovrà onninamente consistere nel Certificato dei Ministri della Dogana dell' Ingresso che attesti dell' effettivo suo arrivo. Per impedir poi le collusioni che all' occasione di questi trasporti per Mare da luogo a luogo dello Stato Pontificio potrebbero com-

com mettersi imbarcando una quantità di Grani, Granturchi, ed altre Granaglie superiore a quella, per cui si fosse richiesta la Licenza, e la quale, non venendo espressa nè nella Licenza stessa, nè nella Bolletta della Dogana, non avrebbe per conseguenza obbligo alcuno di rintrodersi, e potrebbe impunemente rimanere fuori di Stato: ordiniamo, e rispettivamente dichiariamo, che anche in questo caso del semplice trasporto da Luogo a Luogo per la via di Mare non possa seguire l'imbarco, se non nei Caricatori infino ad ora destinati alle vere Estrazioni per fuori Stato, e di più che anche in questi incontri si debbano esattamente osservare tutte le consuete cautele di assistenza del Rassegnatore, e della effettiva misura solite finora praticarsi nell'indicato caso delle vere Estrazioni per fuori Stato.

IX. Similmente perchè sotto pretesto dell'anzidetto libero interno Commercio potrebbe da taluno pretendersi tolta, ed abolita la proibizione, che sull'esempio di quanto si pratica in tutti gli altri Dominj vi è sempre stata nello Stato Ecclesiastico di potere dall'interno dello Stato stesso avvicinar le Derrate verso il Confine, senza essere munite delle dovute licenze, e richiedendo l'importante oggetto di assicurare la pubblica sussistenza che questa provvida disposizione diretta ad impedire le fraudolenti Estrazioni delle Derrate stesse continui ad avere il suo pieno vigore; perciò SUA SANTITA' confermando in questa parte gli antichi Bandi, ed in particolare estendendo quanto è stato prescritto dall'enunciata Deputazione Annonaria di Roma all'Articolo IV. della citata Notificazione ordina, ed espressamente comanda, che tutte quelle quantità di Grani, Granturchi, Minuti, e di altra qualsivoglia specie di Granaglie, le quali, quantunque effettivamente ancora non imbarcate, ed estratte, si troveranno nondimeno essersi dall'interno dello Stato avvicinate per il tratto di due Miglia al Confine tanto di Terra, che di Mare senza essere accompagnate dalle Tratte, ossia Licenze di Estrazione, non meno che dalle rispettive Bollette di Dogana, ovvero che si troveranno eccedere il quantitativo espresso nelle stesse Tratte, o Licenze, e rispettive Bollette, saranno considerate come già estratte in fraude, e per conseguenza li loro Proprietarij, o Conduttori saranno soggetti a tutte le pene in tal caso comminate nei Bandi; facendo solamente una eccezione per li Popoli abitanti, e situati nel Circondario delle predette due Miglia dal Confine,

Altra cautela per prevenire il pericolo dello stesse fraudolenti Estrazioni.

ai quali per conseguenza sarà permesso portare alle loro Case dall'interio dello Stato per il proprio consumo la occorrente quantità di Grani, ed altre Granaglie. Per ovviare però alle collusioni, ed ai Contrabbandi, che con tal pretesto potrebbero commettersi, li Proprietari, o li Condottieri di detti Grani, ed altre Granaglie come sopra destinate al consumo delle anzidette Popolazioni situate nel Circondario di due Miglia da qualunque confine, dovranno onninamente ciascuna volta presentarsi alla più vicina Dogana, per ivi denunciarli, con obbligarsi di più al pagamento del valore del genere, quante volte dentro un congruo spazio di tempo da determinarsi dai Ministri della Dogana stessa non diano l'opportuno discarico dell'uso, e consumo effettivamente accaduto dei predetti Grani, ed altre Granaglie entro lo Stato medesimo. E li predetti Ministri di Dogana nell'accordare in questo caso la Bolla di libera Circolazione coll'indicata prefissione di termine a giustificare il seguito consumo del genere praticheranno sempre, e avanti ogni cosa PAvvertenza, che il genere stesso non ecceda la quantità, che verosimilmente potrà occorrere al consumo medesimo; dovendo inoltre essi Ministri di Dogana darne di volta in volta l'opportuno rincontro al Giudicante Locale, affinché anch'Egli invigili, che sotto pretesto dell'anzidetto interno Consumo non resti aperta la strada alle fraudolenti estrazioni.

*Estensione della
Libertà anche in
ordine al prezzo de
Grani, ed altre
Granaglie.*

X. Unitamente poi alla enunciata indefinita libertà, che sull'esempio di quanto è stato già accordato agli Abitanti di questa Capitale, e del Distretto, e Provincie Suburbane competerà anche in tutte le altre Provincie dello Stato di vendere, e comprare Grani, Granturchi, Farine, ed altra qualunque specie di Granaglie, e di Biade, dovrà aver luogo eziandio la libertà del prezzo, di modo che ed ora per tutte le specie di Granaglie, e di Biade, eccettuato il solo Grano, e all'Epo- ca del primo del venturo Mese di Luglio anche per il Grano s'intenderanno aboliti tutti gli antichi regolamenti, come se mai non fossero stati emanati, in forza de' quali dai Magistrati Comunitativi, ovvero dai rispettivi Presidi, e Governatori si soleva procedere alla formazione dei Calmierì, o Tasse legali dei prezzi dei Grani, e altre Granaglie, e in conseguenza trasportandosi in qualunque pubblico Mercato alcuna porzione di d. Granaglie, o Biade sarà in piena libertà dei Proprietari, o Condottieri di riestrarli, quando non si conven-

ga del prezzo, e potranno perciò trasportarsi dove più ad essi piaccia, purchè per altro come sopra non si estraggano fuori di Stato.

XI. La quale indefinita Libertà di prezzo dovrà pienamente avere il suo effetto eziandio per quei Contratti, che occorressero farsi dai Ministri del Principato; o dagli Uffiziali Communitativi; e di più senza che alle occasioni di tale provviste possono li Ministri stessi incaricati di farle pretendere alcuna *Prelazione*, dovendo anche essi in tali acquisti regolarsi interamente, come tutti gli altri particolari Compratori.

E questa stessa Libertà di prezzo dovrà aver luogo anche nelle Comprate, che occorressero per conto di Camera, o delle Communità.

XII. E la medesima amplissima libertà di Commercio, si rapporto alle Contrattazioni, come in ordine al prezzo, di cui goderanno li Grani, Granturchi, ed altre Biade, e Granaglie nate, e cresciute nei Pontificj Dominj, dichiariamo che sino da ora s'intende ancora accordata ai Grani, Granturchi, ed altre Biade, e Granaglie di estera provenienza, e che per speculazione di Commercio in appresso s'introducessero nello Stato, ed alle quali per conseguenza dovrà pienamente esser permessa la riestrazione nel caso, che coi Compratori non si convenisse del prezzo, o che per altra qualsivoglia ragione piacesse ai rispettivi Proprietarij, o Condottieri di riportarle fuori di Stato, e ciò sebbene si ritrovassero già ammagazzenate. Affine però di evitare le collusioni, le quali in questo caso potrebbero commettersi in pregiudizio dell'intero Consumo, e per prevenire il pericolo, che sotto il pretesto di riestrazione di Grani, e di altre estere Granaglie, e Biade non si estraggano li somiglianti Generi Nostrali, li quali come sopra dovranno continuare a restare sottoposti alla Legge della Tratta; dichiariamo, che non competerà un tal privilegio di libera riestrazione se non se ai Grani, e Granturchi, ed altre Biade, o Granaglie, le quali, o si scaricheranno nei due Porti Franchi di Civita Vecchia, e di Ancona, o che s'introdurranno per qualche punto dei due Littorali Pontificj del Mediterraneo, e del Adriatico, ed anche dal Confine di Terra, purchè peraltro in ambedue questi ultimi casi entrino per un Luogo, in cui sia situata qualche Dogana Camerale, e si rassegnano alla medesima nel punto stesso dell'ingresso con praticare altresì tutte le altre cautele, che in tali circostanze si prescrivono dal vegliante generale Regolamento di Finanza, ed inoltre purchè gl'indicati generi di estera provenienza entrati come sopra nello Stato non siano già stati acquistati per l'in-

La medesima Libertà tanto in ordine alle Contrattazioni quanto rapporto al prezzo si estende anche ai Grani, e altre Granaglie, e Biade di estera provenienza. Cautele per impedire che una tale estensione non si porti ad abuso.

l'interno consumo, e che anche continuando ad essere inventati non siano stati frammischiati, e confusi coi somiglianti generi nostrali, in modo che non se ne possa più distinguere, e giustificare l'identità.

*Provvedimenti per impedire che in ve-
run luogo sotto il
pretesto di provve-
dere ad una estre-
ma urgenza non re-
sti violata la indi-
cata Legge del li-
bero interno Com-
mercio.*

XIII. Perché poi la prescritta Legge del libero interno Commercio potrebbe talvolta in qualche particolare Comunità restare alterata col pretesto della mancanza del genere, e in conseguenza credersi essa autorizzata ad impossessarsi del Grano, il quale non facesse che transitare per il Territorio stesso; e rendendosi tanto più temibile questo caso per essere infino ad ora le particolari popolazioni dello Stato, state accostumate a non riguardarsi al coperto del pericolo della fame, se nel principio stesso della Stagione non vedevano assicurato l'intero consumo di un Anno, quasi che si trattasse di Città assediate, e di Popoli Isolani; perciò a prevenire il pericolo, che sotto l'imponente, e specioso pretesto di esimersi dagli orrori della fame non resti violata una Legge tanto connessa col pubblico bene, ha espressamente dichiarato SUA BEATITUDINE nell'indicato Chirografo dell'9. del corrente Aprile, che questo diritto di trattenere il Grano, il quale non farà che transitare, competerà alle rispettive Comunità soltanto nel caso della più imperiosa necessità, cioè nel solo caso, in cui per qualche particolare infortunio, e per qualche inopinato evento si trovasse di aver Grano soltanto al più per otto, o dieci giorni, e che di più fosse nella assoluta impossibilità di poterne in questo frattempo fare acquisto coi soli mezzi permessi dalla Legge del libero Commercio, cioè col mezzo di ultronerie compre. Ma se in questa urgenza la Legge imperiosa della necessità autorizzerà qualche particolare Comunità a non osservare il prescritto regolamento per quello che concerne la libertà del transito, non potrà altresì violare anche l'altra parte che concerne la libertà del prezzo. E in conseguenza li rispettivi Magistrati comunitativi dovranno pagare a pronto contante il Grano di transito, che come sopra avranno trattenuto per servire al pubblico sfamo, ed inoltre lo dovranno pagare secondo il rigore del prezzo libero allora corrente nel Luogo, a cui esso era destinato di trasportarsi. Volendo ancora la stessa SANTITÀ SUA, che ogni qualunque volta occorra di venire a questo estremo rimedio debba il rispettivo Governatore, o Giudicante rendere subito avvertita la Sagra Congregazione del Buon Governo dell'accaduto, onde possa essa scoprire se si fos-

si fosse affettata una urgenza, la quale effettivamente non sussistesse, e conseguentemente con procurare in questo caso l'esemplare punizione del Governatore medesimo render cauti, e circospetti gli altri, a non violare una Legge, la quale è tanto congiunta col pubblico Bene, e che SUA SANTITA' è determinata a non permettere che resti nella più piccola parte violata.

XIV. Sebbene l'uniformità del sistema, e l'utile pubblico sembrassero esigere, che la libertà dovesse generalmente estendersi anche in ordine alla panizzazione, e che in conseguenza in tutti i luoghi, che compongono lo Stato Ecclesiastico alla più volte nominata Epoca del primo del venturo mese di Luglio, cessate, ed abolite per sempre le antiche Privative dei Forni di Pan venale tanto Camerali, che Comunitativi, e Baronali dovesse intendersi a tutti accordato il diritto di fabbricare, e vender Pane senza alcuna prescrizione di Peso, o di Prezzo; ciò non ostante permette il SANTO PADRE, che anche dopo l'indicata Epoca del primo di Luglio prossimo avvenire possano continuare le antiche Privative dei Forni, ogni qualunque volta dal Pubblico Consiglio da convocarsi coll' intervento dei Deputati Ecclesiastici si giudicasse espediente; semiprecche per altro ne' spacci de Forni, li quali in tal caso dovranno continuare a tenersi da chi per l' addietro era in possesso della Privativa, si stabilisca per Legge, e condizione assolutamente inalterabile, che la panizzazione debba farsi a Tariffa, che per effetto immancabile dell' accordata libertà d' interno commercio animatrice della riproduzione, e della maggior concorrenza dei venditori non potrà non contenersi naturalmente nei limiti della moderazione. Ed abbracciandosi un tal provvedimento, se ne dovrà rendere intesa la Sacra Congregazione del Buon Governo, trasmettendo alla medesima gli atti de' rispettivi Consigli, che per l' effetto suddetto dovranno tenersi prima del fine del venturo mese di Maggio.

XV. In quei luoghi pertanto dove dai rispettivi Pubblici Consigli si giudicasse realmente espediente di non adottare il sistema della libera Panizzazione, e nei quali per conseguenza dovessero continuare a restare in vigore le antiche privative de' Forni, spetterà al Preside, Governatore, o altro Giudicante Locale unitamente, ai Pubblici Rappresentanti di fissare il Calmiere, ossia la Tariffa del Pane, e ciò quantunque la Privativa non fosse Comunitativa, ma Camerale, o Baronale, e pratiche.

Facoltà accordata alle Comunità di lasciar sussistere le antiche Privative di Forni, ma colla legge di panizzare a Tariffa.

Metodo da tenersi nella formazione delle Tariffe.

ticherassi tutta la maggiore diligenza, onde venga essa formata colla più grande possibile esattezza. A tale effetto la suddetta Tariffa dovrà rinnovarsi ogni quindici giorni, o altro più lungo tempo che si giudicherà conveniente, purchè per altro non ecceda il termine di un mese, mentre oltre un tal termine è difficile che non accadano sensibili variazioni nei prezzi dei Grani. E perchè in occasione di tali variazioni di Tariffe vengano ad evitarsi tutte le contestazioni, che potrebbero nascere frà il Fornaro, ed i Magistrati come sopra incaricati di presiedere alle Tariffe stesse; si dovranno avanti ogni altra cosa calcolare li prezzi delle vere vendite de' Grani correnti, e seguite in tempo della variazione non solo nel Luogo stesso, ma anche nelle tre finitime Comunità. Verificati a dovere, e con precisione questi prezzi de' Grani si dovrà rilevarne il prezzo medio, e a questo si dovranno aggiungere tutte le spese della panizzazione, stabilendo ancora un discreto utile al Fornaro per ogni Rubbio di Grano. Sommate tutte queste partite, cioè le spese della panizzazione, l'utile del Fornaro, ed il prezzo medio fissato al Grano si dettrà l'importo dei prodotti non panizzabili, come Semmola, Tritello &c., e il prezzo che rimarrà, fatte le suddette sottrazioni, sarà quello che dovrà regolare il Calniere, ossia Tariffa del prezzo da stabilirsi alla vendita del Pane, come il tutto meglio potrà rilevarsi della Istruzione, che relativamente al divisato oggetto della formazione della Tariffa de' prezzi del Pane verrà in appresso dalla Sagra Congregazione del Buon Governo trasmessa a tutte le Comunità.

XVI. E durante il tempo, che dovrà restare in vigore la Tariffa sarà proibito ai Fornari sotto le pene, che verranno comminate più sotto all'Articolo XXII. di fabbricare, e vendere Pane ad un saggio, o peso inferiore di quello prescritto nella indicata Tariffa, la quale per conseguenza sotto le pene stesse dovrà dai Fornari medesimi, o altro qualunque Spacciatore tenersi sempre esposta alla pubblica vista. E per prevenire il pericolo, che non venga essa alterata, dovrà essere in istampa, e nei luoghi dove non vi sarà il comodo di farlo dovrà essere sottoscritta dal rispettivo Giudicante, e Magistrato Comunitativo, praticando inoltre la cautela di apporvi sempre il sigillo pubblico.

XVII. Mediante questa Legge di panizzare a Tariffa, che dovrà osservarsi inalterabilmente in tutti i luoghi, ove giudicherassi espediente di non introdurre il sistema del

Obbligo ai Fornari ed altri Spacciatori di Pane di tener sempre affisse dette Tariffe.

Scorte che dovranno aver sempre in essere li Fornari

della libera Panizzazione, una di continuare a lasciare in vigore le antiche privative dei Forni del Pan venale si verranno ad evitare ne' luoghi stessi quegli inconvenienti, e pericoli, ai quali di frequente in passato andavano esposte le Comunità, cioè o di non trovare chi si assumesse l' Affitto del Pubblico Forno, ovvero che dopo assunto ne abbandonasse la Condotta, lasciando le suddette Comunità nell' imbarazzo d' una istantanea provvista, e nella morale certezza di una sicura remissione, giacchè stante appunto questo sistema di panizzare a Tariffa li rispettivi Conduttori de' pubblici Forni saranno esenti da quelle eventualità, e da quelle perdite, alle quali spesso andavano soggetti per l' addietro; Nonostante per assicurare sempre più il pubblico sfamo vuole SUA SANTITA', che in vece della generica, e vaga obbligazione, che in addietro facevano li Proventieri di tenere aperto il Forno per tutta la Stagione, delle sicurtà il più delle volte soltanto illusorie, ed apparenti, che da loro si prestavano, debbano omninamente obbligarsi a tenere sempre in essere una scorta in Grano, o in Farina proporzionata al consumo ed allo Spaccio di due mesi.

proporzionate al consumo, ed allo Spaccio di due Mesi.

XVIII. Permettendo però il SANTO PADRE, che in que' luoghi, dove si giudicherà espediente, possano li rispettivi Pubblici Consigli continuare le privative de' Forni ma colla legge di panizzare a Tariffa, ha inteso che ciò debba aver luogo soltanto rapporto al Pane di tutto Grano; mentre per quello che concerne il Pane misto, cioè parte Grano, e parte Granturco, e molto più per il pane di tutto Granturco, come pure per il Pane di Grano misto con Patate dovrà all' Epoca suddetta del primo del venturo Mese di Luglio competere a chiunque, ed in qualunque luogo una piena libertà di fabbricazione, e di vendita; Poichè siccome dall' essersi accordata una tale libertà in questa Dominante è derivato, che in essa s' introduca l' uso di queste specie inferiori di Pane, le quali se sono sempre di gran vantaggio alla Classe indigente, soprattutto vengono a favorirla nei tempi di penuria; così lo stesso vantaggio saranno per risentire ancora le Provincie, subiro che sarà ad esse estesa la medesima facoltà di fabbricare, e vendere liberamente le indicate specie inferiori di Pane.

E parimenti la suddetta Legge della Tariffa s' intende ristretta alla sola qualità del Pane di solo Grano, mentre rapporto al Pane misto competerà a tutti una piena Libertà tanto in ordine alla fabbricazione, come alla vendita ed al prezzo.

XIX. E questa stessa piena Libertà di fabbricazione, e di vendita immediatamente dopo la pubblicazione del presente Nostro Editto s' intenderà egualmente competere ad ognuno per rapporto ai Maccheroni, ed altre simili Paste, dimodoche tanto in ordine alle Paste stesse

La stessa Libertà di Fabbricazione, e di Vendita competerà ancora in ordine ai Maccheroni, ed altre simili Paste.

*Soppressione dei
così detti Monti Ab-
bondanza.*

se, quanto per ciò che riguarda le di sopra riferite inferiori specie di Pane li Giudicanti, Magistrati Comunitativi, ed altri, ai quali spetti di presiedere alle Vettovaglie, dovranno restringere le loro ispezioni, e diligenze ad invigilare perchè non seguano contravenzioni, e sulla qualità del genere, cioè che non sia guasto, o nocivo alla salute pubblica, e sull' esattezza della Bilancia, e dei pesi nei modi, e forma prescritti dagli antichi regolamenti.

XX. Attivato che sia il presente nuovo sistema di libero Commercio, e cessato per conseguenza ogni timore di mancanza del genere, non dovrà avere più luogo in alcuna Comunità l' antico Regolamento dei così detti Monti Abbondanza; E in fatti l' accrescimento, e la libera concorrenza dei Venditori, faranno immancabilmente, che sempre venga in copia recato il grano, dove si saprà esservene bisogno, e perciò la sicurezza dell' esito. E in questa guisa le rispettive Popolazioni avranno il vantaggio di provvedere alla sicurezza del loro interno consumo, e senza risentire quei danni, a cui per le perdite nell' acquisto, per le negligenze degli Impiegati, e per il deperimento naturale del genere andavano in passato esposte le Comunità, per causa delle indicate pubbliche Abbondanze, e per cui un tale stabilimento si rendeva ad esse cotanto rovinoso. La predetta disposizione però dichiariamo, che non s' intenda estesa eziandio a qu' Monti Frumentarij, l' istituzione de quali è diretta alla formazione di un fondo per una maggior sicurezza della semente, o per imprestanze a beneficio de' poveri, giacchè riguardando essi un oggetto del tutto diverso da quello delle Abbondanze dovranno continuare a sussistere come per lo passato.

*Soppressione delle
Corporazioni, ed
Università concer-
nenti le materie An-
nonarie.*

XXI. Avendo poi riflettuto SUA SANTITA' che in diverse parti dello Stato, e soprattutto nelle più popolate Città li Fornari, ed altri Spacciatori de' generi Annonarij potrebbero essere uniti in corpo, e in Università, perciò inerendo a quanto colla Cedola di Moto Proprio degli 11. Marzo ha stabilito per le Università, e corporazioni tutte correlative alle materie di Grascia vuole che immediatamente dopo la pubblicazione del presente nostro Editto in tutta l' estensione de' Pontificj Dominj tutte le Arti come sopra correlative alle materie Annonarie, non abbiano più alcun diritto di rappresentanza sotto nome, e forma di Corpo, Professione, ed Università; giacchè queste Corporazioni non potrebbero che ritardare li felici effetti della accordata liber-

libertà di Commercio ; Ed una costante esperienza ha dimostrato , che fra gli altri molti gravissimi danni derivanti naturalmente da tali Corporazioni vi è stato sempre quello , che i loro particolari Individui cospirassero insieme per l'alzamento de prezzi , e si venisse perciò ad escludere quella emulazione , che in vantaggio dei Consumatori , e del Popolo sempre ha luogo in quei generi che dipendono dalla libera concorrenza de Venditori . Da questa Legge di generale soppressione dei Corpi correlativi alle materie Annonarie dovranno per altro rimanere per ora escluse le Università , ed altre qualsivogliano Corporazioni , che nelle diverse parti dello Stato potessero esistere fra gli Agricoltori ; giacchè SUA SANTITA' si riserba di prendere particolarmente ad esame la istituzione , e le leggi di dette Università , ad oggetto di rilevare se , anch' esse potessero ritardare li felici effetti del prescritto libero Commercio , e quindi confermarle , o modificarle , o sopprimerle .

XXII. Al felice successo della predetta nuova Legge di Libero Commercio contribuirà moltissimo eziandio la pronta ultimazione delle Controversie , che potranno eccitarsi circa le Contrattazioni de Grani , e altro qualunque genere di Granaglie , e di Biade , giacchè l'indole del Commercio non permette , che quelli i quali lo esercitano debbano distogliersi da loro affari per acudir alle Liti , e in fine a tanto perciò che non sia ultimato il Codice delle Leggi di Commercio da osservarsi in qualunque luogo dello Stato Ecclesiastico , che in correlazione di quanto su di tal proposito si pratica nelle estere Piazze il SANTO PADRE nella nota Costituzione *Post diuturnas* al titolo de *Jurisdictionibus Tribunalium Civilium, Judiciis, eorumque Ministris*, ha ordinato che venga compilato , vuole che ad imitazione di quanto su di tal proposito ha stabilito per Roma , e per Civitavecchia tanto colla già citata Cedola di Moto proprio delli 2. Settembre scaduto , quanto colle altre due delli 31. Ottobre scorso in tutte le altre Città, e Luoghi tutti dello Stato Ecclesiastico, in tutte le cause risguardanti le Contrattazioni de' Grani, ed altre Biade, e Granaglie tanto Estere, che Nazionali , come pure rapporto alle rispettive loro pendenze di accettazione, pagamento, e protesto di Cambiali, Noli di Bastimenti , Avaree , e simili debba il giudizio essere sommario , sommariissimo , cioè *sola facti veritate inspecta* , dimodo che omesse tutte le solennità solite praticarsi nei giudizi formali,

Metodo da tenersi per il sollecito disbrigo delle Liti risguardanti le stesse Materie Annonarie.

mali, ed avuto riguardo soltanto alla sostanza delle prove, possa la Causa ultimarsi colla brevità, che richiede l'interesse del Commercio.

*Pene stabilite nei
casi d' inosservan-
za del presente
Editto.*

XXIII. In caso d' inosservanza delle disposizioni, che si contengono nel presente nostro Editto, cioè tanto se si esponesse alla vendita Pane, che fosse di cattiva qualità, e per conseguenza di nocumento alla salute pubblica, come nel caso, che i Fornari di quelle Communità, che elegeranno la continuazione della privativa, spacciassero una qualità di Pane, che non avesse il peso prescritto nella Tariffa, o ommettessero tenerla affissa nelle Botteghe, saranno irremissibilmente li Contravventori assoggettati alla Multa di *Scudi Trenta*, la quale dovrà raddoppiarsi per li recidivi, e senza che in tutti e singoli li casi surriferiti s' intendano abolite le maggiori pene anche afflittive di corpo, che in caso di simili trasgressioni si trovassero prescritte dai passati Editti, li quali in questa parte SUA SANTITA' intende di confermare.

*Esecuzione delle
Pene stesse.*

XXIV. Le surriferite Multe poi dovranno dividersi in tre parti, la prima delle quali spetterà al Giudice, il quale avrà emanato il Decreto, la Seconda all' Accusatore, che sarà tenuto segreto, e l'ultima dovrà erogarsi in tante Elemosine ai Poveri del Luogo, in cui sarà seguita la contravvenzione; nel quale effetto vogliamo che sia erogata anche la porzione spettante all' Accusatore, quando questo non vi fosse,

*Avvertimento ai
Governatori per
Pesatta osservanza
della presente Leg-
ge di libero Com-
mercio.*

XXV. Stando poi sopra tutto a cuore di SUA SANTITA', che il presente nuovo regolamento abbia sempre la sua più esatta osservanza in quella parte, che concerne l'accordata Libertà in ordine all' interna Circolazione, ed al prezzo de' Grani, ed altra qualsivoglia specie di Granaglie, e di Biade ha ordinato nel più volte nominato Chirografo delli 9. Aprile corrente, che tanto da Noi, quanto dalla Sagra Congregazione dei Buon Governo debba la detta SANTITA' SUA tenersi regolarmente ragguagliata della Condotta dei Presidi, ed altri Giusdicenti Locali rapporto alla indicata nuova Legge di libero Commercio, poichè quanto è impegnata in favorire, e promuovere quelli, i quali si mostreranno impegnati in secondare le sue benefiche viste, altrettanto è determinata di far sentire gli effetti della sua giusta indignazione a quelli, li quali tenessero un contegno opposto, ed anzi nel Chirografo stesso ci ha espressamente incaricati di notificare, come Noi perciò notificiamo, che qualunque Governatore, Giusdicente, o altro qualunque Ufficiale il quale nella più

più piccola parte contrariasse il predetto sistema di libero Commercio, sarà immediatamente dimesso dall'impiego, ed inabilitato perpetuamente a sostenerne alcun' altro.

XXVI. Il complesso di queste disposizioni, che si contengono nel presente nostro Editto dando a dividere quanto preme a SUA BEATITUDINE, non solo di assicurare la miglior sussistenza de' suoi dilettezzimi Popoli, ma anche di favorir la benemerita Classe dei Riproduttori, ed insieme quanto sia risoluta in volere che la nuova Legge venga sempre osservata, deve sicuramente animare gli stessi Riproduttori ad accrescere fin da ora il dissodamento de' loro Terreni, onde eseguita l'indicata nuova Legge possano subito corrispondere alle benefiche viste del provvido Principe, il quale ha fondato il suo Governo sulla base stabile della felicità individuale. Ma perche siano essi sempre più animati a farlo, non lasciamo in fine di dedurre a notizia dei medesimi che ad ulteriore contemplazione della loro utile industria SUA BEATITUDINE sta ora maturando gli opportuni provvedimenti, onde render proficuo il sistema delle Tratte alla Classe benemerita degli Agricoltori.

Idea generale dei provvedimenti che si emaneranno in appresso per rendere più proficuo ai Riproduttori il beneficio delle Tratte.

XXVII. Ed affinchè tutte queste disposizioni pervengano realmente a notizia di tutti ed abbiano la loro più stabile osservanza ha in fine ordinato SUA SANTITA', che il presente nostro Editto venga non solo pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Capitale, ed in tutte le altre Città, e Terre dello Stato, ma che inoltre debbasi legger si nel pubblico Consiglio di ciascheduna Comunità, il quale a tale effetto sarà precisa cura dei rispettivi Presidi, e Giudicanti di convocare colla maggiore possibile celerità, e che inoltre debba una tale lettura rinnovarsi in avvenire negli stessi pubblici Consigli nell'incominciamento di ogni anno, sotto pena della privazione dell'impiego, e perpetua inabilitazione a conseguirne alcun altro a quei Segretarij Comunitativi, li quali trascurassero un tale Atto.

Pubblicazione:

Dato in Roma questo dì 10. Aprile 1801.

R. Card. Braschi Onesti Camerlengo.

Niccola Nardi Segret., e Cancelliere della R. C. A.

Die, Meuse, & Anno, quibus supra supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianæ, & in Arie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Pellaccia Apas col. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.